

Trib. Latina, sez. lav., 23 settembre 2025.

Responsabilità aggravata del difensore – atti processuali – intelligenza artificiale generativa – ammissibilità

Il comportamento del difensore, che, servendosi di strumenti di intelligenza artificiale c.d. generativa, ha inserito acriticamente all'interno del proprio atto difensivo un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al *thema decidendum*, dà luogo a responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(omissis)

4. Il ricorso giudiziario – così come tutti gli altri centinaia di giudizi pendenti dinanzi al Tribunale patrocinati dall'avv. *(omissis)* poi sostituita dall'avv. *(omissis)*, tutti redatti a stampone – risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale; tanto è evidente non solo dalla gestione del procedimento (deposito di note *ex art. 127 ter c.p.c.* il giorno successivo al deposito del decreto di fissazione di udienza) ma soprattutto dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati; l'atto è infatti composto da un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico ed in gran parte inconferenti rispetto al *thema decidendum* ed, in ogni caso, tutte manifestamente infondate.

Il contegno processuale assunto, inoltre, risulta irriverente ed ampiamente abusivo del processo, in violazione di regole deontologiche e processuali.

È evidente che l'azione risulta introdotta dall'avv. *(omissis)* e poi proseguita dall'avv. *(omissis)* in malafede ovvero con grave negligenza, tale da giustificare la condanna di entrambi *ex art. 96 comma 3 c.p.c.* al pagamento della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 1990/2024), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna l'avv. *(omissis)* in proprio al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700 oltre accessori in favore di ciascun ente;
- condanna l'avv. *(omissis)* e l'avv. *(omissis)* ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento ciascuno di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.

(Omissis)